

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 MARZO 2015

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16.00 , in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 03 marzo 2015, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente		X
Luigia Riva	Componente	X	

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente passa alla trattazione del Punto 1 posto all'ordine del giorno: Approvazione verbale della seduta del 20 febbraio 2015.

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n. 7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

In merito al punto il Presidente nel richiamare il contenuto del testo inviato via mail il 3 marzo 2015 ai Consiglieri precisa che nessuna osservazione al testo risulta pervenuta agli uffici da parte dei membri del Consiglio.

Il Presidente passa alla trattazione del punto dando lettura del verbale e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/02/2015, nei termini di cui alla relazione del Direttore.
2. di incaricare il Direttore di procedere all'inserimento del verbale, come da presa d'atto, al "libro verbali" quale esito della seduta del 20 febbraio 2015.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 1 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 02 posto all'ordine del giorno: Informativa in ordine alle problematiche di regolazione tariffaria del bacino di utenza del depuratore di Peschiera Borromeo.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Il depuratore di Peschiera Borromeo, con le sue due linee, tratta i reflui della zona orientale della Città di Milano oltre che dell'agglomerato AG01517101 Peschiera Borromeo.

La gestione è svolta dal gruppo CAP, regolato per il territorio metropolitano di Milano (a meno della città di Milano) da Ato Provincia di Milano.

Laddove gli impianti di depurazione, come nel caso dell'impianto di Peschiera Borromeo, interessino un territorio interambito, si rende necessaria una regolazione coordinata del servizio, allo scopo di individuare correttamente le partite interambito e la titolarità alla regolazione in coerenza con le disposizioni di legge e con i provvedimenti regolatori dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

Si presenta di seguito la situazione di riferimento alla luce degli ultimi sviluppi regolatori, allo scopo di chiarire la posizione dell'ATO nei confronti del gestore al fine della corretta valutazione del piano tariffario d'ambito e della congrua definizione delle relative partite interambito.

Dati tecnici

(informazioni come da scheda tecnica diffusa dal Commissario per la realizzazione degli impianti di depurazione delle acque della Città di Milano)

L'impianto è localizzato a lato del fiume Lambro, in comune di Peschiera Borromeo e occupa la superficie complessiva di circa 200.000 mq, di cui:

- 97.000 mq occupati dall'impianto già esistente (1° linea e trattamento fanghi);
- 15.000 mq già destinati per l'ampliamento della 1° linea;
- 23.000 mq destinati per la realizzazione della 2° linea (a servizio di Milano);
- 65.000 mq come area di rispetto e di protezione ambientale.

L'impianto è stato dimensionato per queste portate:

- portata media giornaliera 96.000 mc/giorno
- portata media di tempo secco 4.000 mc/ora
- portata massima (di pioggia) 12.000 mc/ora

L'inquinamento giornaliero sottratto ai corpi ricettori - inquinamento organico BOD - è pari a 14.000 kg/giorno mentre gli abitanti equivalenti serviti sono 250.000.

Storia

Nel 2000 il Comune di Milano ha aderito a CAP – Gestione S.p.A. per la gestione del servizio di collettamento fognario e per la depurazione delle acque reflue fuori dal proprio territorio, attraverso la sottoscrizione, a firma del Commissario, in data 7 agosto 2000, di una convenzione della durata di 26 anni.

In data 23 novembre 2000 è stato approvato il progetto del collettore e la relativa documentazione progettuale è stata inoltrata al Ministero dell'Ambiente per il parere di compatibilità ambientale. In data 22 dicembre 2000 è stata nominata una commissione di tecnici specializzati nel campo della progettazione e costruzione di impianti di depurazione, che l'8 gennaio 2001 ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo dell'ampliamento dell'impianto di Peschiera Borromeo, con alcune prescrizioni.

In data 10 gennaio 2001 è stato approvato e inviato al Ministero dell'Ambiente per il parere di compatibilità ambientale il progetto definitivo dell'ampliamento del depuratore di Peschiera, mentre a fine gennaio è stato approvato il progetto preliminare relativo alla costruzione del sifone di sottopasso del collettore di Gronda Bassa al fiume Lambro, il cui progetto definitivo è stato approvato in data 3 aprile 2002 con provvedimento n. 8 del Commissario (opera finanziata dal Comune di Milano).

In data 9 marzo 2001 il Ministro dell'Ambiente ha espresso il parere di compatibilità ambientale di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del 19 febbraio 2000 n. 3041 del Ministero dell'Interno, relativo al collettore di adduzione dei reflui al depuratore di Peschiera Borromeo.

Il 5 giugno 2001 il Commissario ha approvato il progetto esecutivo del collettore di adduzione delle acque reflue all'impianto di Peschiera Borromeo e ha provveduto all'affidamento dei lavori.

Successivamente CAP ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo.

In data 6 dicembre 2001, le procedure di gara si sono concluse con l'aggiudicazione dell'appalto, i lavori sono stati ultimati a fine 2004 e il 20 giugno 2005 è stata infine inaugurata la seconda linea di depurazione dell'impianto di Peschiera Borromeo.

Il Comune di Milano si è impegnato a remunerare le prestazioni di CAP Gestione SpA con il trasferimento dei proventi della tariffa relativa al servizio di trattamento dei reflui delle utenze acqua potabile del bacino scolante orientale della città.

Lo stesso Ato Città di Milano nella relazione di accompagnamento alla revisione del piano d'ambito 2010 ricordava come la seconda linea d'impianto, "esterna all'ATO della Città di Milano", fosse stata realizzata sulla base di una "Convenzione per la gestione del trattamento reflui come conferimento extrambito".

Recenti evoluzioni

Considerando il servizio svolto, il gestore del servizio idrico della città di Milano (Metropolitana Milanese) riconosce a CAP Holding SpA i corrispettivi della tariffa di depurazione per il territorio di riferimento.

Negli anni 2012 e 2013 per i cittadini che usufruiscono di tale servizio l'Ato Città di Milano ha stabilito un Theta pari a 1, mentre negli anni 2014 e 2015 ha stabilito come valore delle transazioni all'ingrosso gli importi già previsti nella convenzione esistente.

Anche alla luce di un confronto fra ATO Città di Milano e AEEGSI, è emerso come CAP sia da ritenersi un grossista del servizio di depurazione per la zona orientale della città di Milano (grossista "extra ambito" secondo le definizioni di ATO Città di Milano), in quanto tale assoggettato alla rappresentazione e comunicazione delle informazioni di gestione e, alla luce della regolazione compiuta dall'ATO Provincia di Milano, a stabilire il Theta di riferimento per il territorio servito come grossista.

Per gli anni 2014 e 2015 l'Ato Città di Milano ha quindi stabilito di approvare il Theta deliberato dalla Provincia (pari a 1,122 per il 2014 e 1,195 per il 2015 a fronte di un Theta calcolato per la zona servita come grossista pari a 1,135 per il 2014 e 1,209 per il 2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, il gestore, nelle more di future determinazioni di AEEGSI, ha fatto richiesta di chiarimenti in merito alla linea di interpretazione da seguire e in merito ai provvedimenti da adottare, con particolare riferimento alle compensazioni 2014 e 2015 per ATO Città di Milano, ai futuri incrementi tariffari e alla valutazione degli investimenti.

Nello specifico, si tratta di chiarire il ruolo dell'Ato Provincia di Milano nell'ambito della regolazione complessiva del depuratore di Peschiera Borromeo, da considerare unitariamente pur in presenza di due agglomerati distinti rispettivamente per ciascun ATO, e degli impatti di tali scelte sulle tariffe degli utenti dell'Ato Città di Milano che usufruiscono del servizio, ferma restando la disponibilità nel farsi carico del ruolo di coordinamento, da momento che l'impianto e la gestione dello stesso insistono sul territorio di competenza.

Alla luce di quanto fin qui esposto e in considerazione della necessità di addivenire a criteri di regolazione chiari e coerenti rispetto alla gestione della depurazione dell'impianto di Peschiera Borromeo, da trattare come un corpo unicum, con lettera inviata CAP Holding SpA in data 26.01.2015 (Prot. 1056) l'Ato Provincia di Milano ha confermato la disponibilità a configurarsi come ente di regolazione principale rispetto alle tematiche in oggetto, a tal fine stabilendo che:

1. l'ATO Provincia di Milano, a seguito di un confronto con il Gestore CAP Holding e con l'ATO Città di Milano, procederà all'approvazione degli investimenti necessari per il depuratore di Peschiera Borromeo, inteso come impianto unico a servizio di un unico agglomerato, fermo restando che la ripartizione degli stessi investimenti sui territori serviti (oltre che degli opex) avverrà secondo i criteri già adottati per le altre situazioni interambito, tenuto però conto della specificità della situazione connessa alla data di entrata in funzione della linea 2;
2. con riferimento al prossimo periodo regolatorio (dal 2016 in poi) ATO Provincia di Milano procederà con la definizione dei congrui costi passanti per la gestione della depurazione (da ritenersi "transazione all'ingrosso extraambito" secondo la definizione di ATO Città di Milano) che contribuiranno alla definizione della tariffa di depurazione applicabile;
3. per quanto riguarda il periodo 2014-2015 saranno definiti gli eventuali conguagli, nei limiti delle previsioni regolatorie dell'Authority nazionale e a valere sulle future tariffe, per servizi e investimenti non contabilizzati.

Con tale comunicazione è stata richiamata la disponibilità dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ad un confronto sul tema alla presenza anche dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano.

Con la delibera n. 48/2014 del 18 dicembre 2014 Ato città di Milano visionata sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano che non ha tuttavia provveduto a comunicarcene formalmente i contenuti, tra le altre cose, ha precisato, che tra gli impianti a servizio del territorio della città di Milano esiste anche l'impianto di Peschiera Borromeo, "che si trova fuori dai confini dell'ambito città di Milano ed è gestito da Amiacque srl [gruppo CAP]".

Nel testo si specifica che "presso il depuratore di Peschiera Borromeo, gestito da Amiacque srl, è stata realizzata, con il contributo economico del comune di Milano, una seconda linea di trattamento per la depurazione delle acque reflue prodotte nei quartieri dell'area orientale di Milano. Tale servizio è stato regolato sulla base di una convenzione stipulata nel 2000 tra il comune di Milano e l'allora Cap Gestione, che prevede il trasferimento al gestore dell'impianto, attualmente Amiacque srl [gruppo CAP], della tariffa

del servizio di depurazione relativamente alle utenze comprese nel bacino scolante orientale del territorio comunale milanese. Pertanto i proventi derivanti dalla riscossione della tariffa di depurazione (fatturati da Metropolitana Milanese S.p.A.) vengono corrisposti ad Amiacque srl [gruppo CAP]. A fronte di tale operazione di billing viene riconosciuto a Metropolitana Milanese un aggio sulle somme spettanti ad Amiacque srl”.

A tal riguardo si richiama, alla luce dell'exkursus fin qui riportato, il principio per cui Amiacque Srl (Gruppo CAP) si configura come grossista per il servizio di depurazione svolto in favore dell'area orientale della città di Milano. Al di là della richiamata convenzione di affidamento del servizio con il Comune di Milano, i rapporti ai fini della regolazione devono tener conto delle disposizioni dell'AEEGSI in merito alla pianificazione economico, finanziaria e tariffaria.

Si richiama inoltre come la realizzazione delle opere connesse al servizio di depurazione debbano essere stratificate secondo i criteri previsti dall'AEEGSI, anche con riferimento alla corresponsione di contributi a fondo perduto.

Infine, con riferimento alla previsione di un aggio di riscossione, sarà avviata apposita verifica in merito alla definizione del congruo riparto delle spese di riscossione ai sensi dell'art 156 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. (riscossione della tariffa), in cui si prevede che qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati e che con apposita convenzione siano definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

Anche tali aspetti, in previsione di un corretto dialogo con l'Autorità nazionale, dovranno essere oggetto di idoneo confronto e verifica.

In conclusione, alla luce delle ultime comunicazioni dell'ATO Provincia di Milano, in considerazione dell'exkursus riportato e tenendo conto della posizione dell'AEEGSI a riguardo, anche in analogia con quanto operato per gli altri impianti di depurazione interambito, **si conferma l'opportunità e la coerenza a configurarsi come regolatore principale e ad assumere gli atti inerenti e conseguenti tale ruolo.**

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di confermare, per tutto quanto riportato nella relazione tecnica, che l'Ato Provincia di Milano, con riferimento al depuratore di Peschiera Borromeo, si configura come regolatore principale e assumerà tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale ruolo.
2. di prendere atto dei contenuti della delibera n. 48 del 18 dicembre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Ato Città di Milano, relativamente al tema della configurazione del sistema depurativo che prevede il trattamento dei reflui fognari provenienti dal bacino orientale della città di Milano presso il depuratore di Peschiera Borromeo del Gestore Cap Holding SpA, allo scopo di prendere gli eventuali necessari provvedimenti per regolare correttamente le partite fra Grossista e Gestore, in qualità di soggetto competente per la regolazione locale e il dialogo con AEEGSI, con particolare riferimento ai criteri di stratificazione dei cespiti di proprietà e dei relativi contributi a fondo perduto e alla definizione dell'aggio di riscossione;
3. di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente deliberazione a Cap Holding S.p.A. e ad ATO Città di Milano;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
5. Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Presidente, dopo ampia discussione, in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 02 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 03 posto all'ordine del giorno: Informativa in ordine ai contenziosi in essere per l'ATO.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

PETRILLI srl

In data 25.11.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13351) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Petrilli srl per l'annullamento dell'Autorizzazione Dirigenziale del 03.09.2014 (prot. uff. amb. n. 9228/2014) - limitatamente alla prescrizione n. 4 in esso contenuta), con cui l'Ufficio d'Ambito ha decretato l'aggiornamento dell'autorizzazione RG n. 5175 del 09.05.2013 nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Il Direttore Generale ha ritenuto il 04/12/14 di convocare l'azienda ed i propri legali al fine di esperire un tentativo di conciliazione extragiudiziale.

Nel corso dell'incontro, sono state vagliate le possibili soluzioni tecniche per adempiere alla suddetta prescrizione e con nota del 04.12.2014 (prot. uff. amb. n. 13837) è stato richiesto all'Impresa, di fornire documentazione comprovante l'impossibilità di trovare recapiti alternativi alla pubblica fognatura, fornendo ogni più utile elemento atto a dimostrare l'impossibilità di ottemperare a quanto prescritto.

Con successiva nota del 12.12.2014 (prot. uff. amb. n. 14219) l'impresa ha fornito documentazione che è stata inviata al Gestore affinché potesse presentare le proprie controdeduzioni tecniche.

A seguito dell'acquisizione di queste ultime, in data 22.12.2014 (Prot. uff. amb. n.14626) il tentativo è andato a buon fine. Lo studio legale di controparte ha infatti confermato che non avrebbero provveduto al deposito e all'iscrizione a ruolo per sopravvenuta carenza di interesse.

MET. EXTRA spa

In data 20.02.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 2336) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Met. Extra spa per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di concludere il procedimento originariamente avviato su istanza della ricorrente in data 15.12.2010 nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La ricorrente in data 15.12.2010 aveva avanzato istanza ex art. 208 del D. Lgs 152/06 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per l'impianto ubicato nel Comune di Pregnana Milanese. L'impresa sottolineava nel ricorso che, benchè avesse provveduto ad integrare come richiesto la documentazione fornita in sede di istanza e fossero stati acquisiti, in sede di Conferenza dei servizi, i pareri degli enti coinvolti, l'Amministrazione provinciale non aveva ancora rilasciato il provvedimento conclusivo.

In data 23.02.2015 (prot. uff. amb. n. 2428) l'Ufficio d'Ambito comunicava al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di aver già provveduto all'emissione dell'allegato tecnico di sua competenza (prot. uff. amb. n. 1110 del 05.02.2014) nell'ambito del suddetto procedimento e chiedeva le motivazioni sottese al mancato rilascio del provvedimento finale segnalando che non vi fosse interesse alla costituzione in giudizio da parte dell'Azienda.

Successivamente a seguito dell'emissione del titolo autorizzatorio (RG. N. 1748 del 04.03.2015) da parte del competente Settore della Città Metropolitana, in data 04.03.2015 (prot. uff. amb. n. 3009 del 06.03.2015) veniva comunicato dal Settore Avvocatura che l'Impresa confermava la decisione di non proseguire nel giudizio davanti al TAR per carenza di interesse.

NORTH BELL INTERNATIONAL srl

In data 10.01.2014 (prot. Uff. Amb. n. 176) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società North Bell International srl per l'annullamento della comunicazione del 12.11.2013 (prot. n. 21035) con la quale AMIACQUE srl ha trasmesso ad ARPA Lombardia ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale i risultati degli accertamenti analitici effettuati sugli scarichi industriali della Società nei quali si evidenziava il superamento per i parametri: Nichel e Zinco.

Successivamente veniva notificato Primo atto di motivi aggiunti (Prot. Uff. Amb. n. 2116 del 03.03.2014) per l'annullamento della diffida dirigenziale (RG n. 10234/2013 del 16.12.2013) emessa dall'Ufficio d'Ambito e ricevuta dalla ricorrente in data 02.01.2014.

Con deliberazione n. 3 del 29.01.2014 l'Ufficio d'Ambito affidava l'incarico di difesa all'Avvocatura Provinciale in ossequio alla Convenzione per la prestazione di servizi in atto con la Provincia di Milano e con deliberazione n. 10 del 07.03.2014 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto del ricorso per motivi aggiunti e deliberava di ritenere sufficiente l'attività difensiva messa in essere dalla Provincia.

In data 20.01.2015 l'Ufficio d'Ambito chiedeva al Settore Avvocatura della Città Metropolitana (prot. uff. amb. n. 707 del 20.01.2015) di avere informazioni in merito al succitato ricorso in particolare gli adempimenti consequenziali ai quali il Settore Avvocatura aveva dato seguito.

In data 16.02.2015 (prot. uff. amb. n. 2071 del 16.02.2015) veniva comunicato che si è tutt'ora in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.

SEMP srl

In data 15/02/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 7321) è stato notificato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale quale controinteressato nonché ad ARPA Lombardia, Comune di Pero, Amiacque s.r.l. ed alla Provincia di Milano, quest'ultima quale resistente, ricorso avanti al TAR Lombardia e contestuale istanza di adozione di misure cautelari promosso dall'Impresa SEMP s.r.l. con sede legale in Pero (MI) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del Provvedimento in data 26/05/2014 (Prot. n. 11462/9.9/2009/2006 LM/VD) a mezzo del quale la Provincia di Milano prescriveva:

- che la Società ricorrente “non potrà ritirare in entrata all'impianto i CER 170301*, 170302 e 170507 per l'operazione R5 all'impianto trattamento terre, in quanto i CER 170301*, 170302 sono stati ritenuti non idonei a tali tipologia di trattamento mentre il CER 170507 potrebbe potenzialmente risultare contaminato da amianto”.
- che venissero “stralciati dalla tabella della prescrizione E.5.2XIX i riferimenti alla frazione recuperata < 2 mmin uscita dalla linea trattamento/lavaggio terre indicata con destinazione a recupero su terreno”

Essendo impugnata una nota provinciale nella quale vi era un unico passaggio effettuato dall'Ufficio d'Ambito il 04/04/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 3594 nella veniva chiesto al Gestore di rivedere il parere reso tenendo conto del parere di ARPA e delle “Linee guida per il rilascio di deroghe ai limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali”), è stata ritenuta opportuna una costituzione nel giudizio in oggetto, solo formale; infatti l'Ufficio d'Ambito avrebbe un interesse a conoscere il destino della comunicazione suddetta la quale conterrebbe la condizione da cui dipenderebbe la prosecuzione e/o l'avvio della fase procedimentale per la concessione delle deroghe allo scarico.

In data 16/07/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 7345) veniva inoltrato a mezzo Pec all'Avvocatura Provinciale il ricorso di cui trattasi, chiedendo in ossequio alla Convenzione per la Prestazione dei Servizi in atto con la Provincia di Milano, di provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito, ponendo in essere la migliore difesa nell'interesse dell'Azienda, demandando tuttavia ogni più utile determinazione nel merito al CdA riunitosi nella data del 17.07.2014.

Con deliberazione n. 10 del 17.07.2014 il Consiglio di Amministrazione deliberava di definitivamente affidare all'Avvocatura della Provincia di Milano, in ossequio alla Convenzione per la Prestazione dei Servizi in atto con la medesima, la costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito nel ricorso avanti al TAR Lombardia promosso dall'Impresa SEMP s.r.l. con sede a Pero (MI) contro Provincia di Milano, ARPA, comune di Pero, Amiacque s.r.l., l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale.

In data 01.10.2014 (prot. uff. amb. N. 10612) veniva trasmessa dal Settore Avvocatura copia dell'ordinanza n. 1257/2014 con cui il TAR Lombardia in data 24.09.2014 respingeva la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenuto che le parti del medesimo non avevano portata precettiva, tant'è che l'Amministrazione provinciale aveva richiesto ad ARPA chiarimenti e dunque risultava ancora in corso l'istruttoria. e spese di giudizio venivano compensate tra le parti.

ENEL DISTRIBUZIONE spa

In data 07.11.2013 (prot. prov. Mi. n. 268841) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Enel Distribuzione spa per l'annullamento della delibera del Comune di Bubbiano con cui è stato approvato il “*Regolamento comunale per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori*”, nonché contro la Provincia di Milano per l'annullamento della nota prot. n. 102576 del 16.04.2013 con cui invitava le amministrazioni comunali ad adottare “*aliquote a metro lineare di rete idrica comunque non superiori a 1 euro/ml.*”

Con nota del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707) e nota del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895) venivano chieste informazioni in ordine al suddetto ricorso, ma va segnalato che a tutt'oggi nulla è pervenuto.

Si provvederà a presentare un ulteriore sollecito all'Avvocatura della Città Metropolitana.

SCURATI Spa

In data 02.08.2013 (prot. Prov. Mi n. 198003) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Scurati spa nei confronti della Provincia di Milano e Amiacque srl per l'annullazione previa adozione di misure cautelari monocratiche previa sospensione e/o per l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso del Decreto dirigenziale RG n. 5112/2013 del 08.05.2013 di rigetto e contestuale archiviazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne presentata dall'Impresa Scurati spa sita nel Comune di Cusano Milanino e di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso ed in particolare del parere negativo di Amiacque del 06.02.2013, affidato alla Provincia di Milano.

In data 30.08.2013 il TAR Lombardia con ordinanza n. 939/2013 ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato dalla ricorrente fino al pronunciamento della Camera di Consiglio del 11.12.2013 compensando altresì le spese di giudizio tra le parti.

Successivamente in data 05.09.2013 l'Impresa Scurati spa ha chiesto un incontro congiunto alla presenza anche del settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano al fine di risolvere le problematiche tecniche e procedurali sottese alle pratiche autorizzatorie pendenti.

A seguito del suddetto incontro svoltosi in data 30.09.2013 alla presenza del Settore Rifiuti e Bonifiche, del Settore Avvocatura della Provincia di Milano, di Amiacque srl e della ricorrente si è definito di far confluire il parere reso da questa Autorità all'interno del titolo autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06 rilasciato dal settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano (RG n. 7632/2013 del 24.07.2014).

SOCIETA' ACQUE POTABILI spa

RICORSI N. 2223/2012 E N. 2572/2013

In data 14.09.2012 (prot. Prov. Mi n. 163471) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Azionaria Per La Condotta Delle Acque Potabili – Acque Potabili spa (di seguito SAP) contro l'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, il Comune di Arluno e CAP Holding SpA per l'annullamento del provvedimento emesso in data 29.05.2012 (Protocollo 91670) con il quale l'Autorità ha disposto l'annullamento del contenuto della lettera protocollo n. 196041 del 6.12.2011 in ordine al riconoscimento della qualifica di società salvaguardata ad ACQUE POTABILI SpA affidandone la difesa all'Avvocatura della Provincia di Milano.

Con Deliberazione n.6 del 17 .07.2013 il Cda ha deliberato di ritenere per quanto di sua competenza “sufficiente l'attività difensiva già svolta nell'interesse della Provincia di Milano da parte del Settore Avvocatura e di rinunciare pertanto all'opportunità di intervenire nel giudizio pendente nominando un difensore esterno.

In data 11/11/2013 (prot. ufficio Ambito n.2402) è stato notificato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, oltre che alla medesima Provincia, al Comune di Arluno e a Cap Holding S.p.A., ulteriore ricorso da Acque Potabili S.p.A. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale n.165/2013 “Determinazioni in ordine alle tariffe del servizio idrico integrato con riferimento al metodo tariffario transitorio di cui alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica ed il gas n.585/2012”, nonché della nota 23/07/2013 prot. 188447 con cui la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ne ha dato comunicazione alla società ricorrente”.

Con il sopraccitato ricorso la Società Acque Potabili S.p.A. ha chiesto la riunione al precedente ricorso R.G. 2223/2012 pendente avanti allo stesso TAR Lombardia – Milano Sez. I.

Con deliberazione n. 1 del 18 Novembre 2013 il Cda ha deliberato di sospendere l'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla Delibera n.585/2012 determinando il $\theta=1$ per il “Gestore del segmento di Acquedotto del Comune di Arluno Acque potabili, con sede in Torino, corso XI febbraio 22 e, sussistendo fondati motivi a sostegno degli atti e dei provvedimenti censurati, di costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso delegando la rappresentanza e difesa dell'Azienda allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo del foro di Milano (per un importo di Euro 6.851,52).

In data 18/06/2014 venivano notificati all'Ufficio d'Ambito Motivi aggiunti ai Ricorsi Rg. N. 2223/2012 e RG n. 2572/2013 che venivano inoltrati allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo, e all'Avvocatura Provinciale. Quest'ultima si era costituita nel Ricorso

RG n. 2223/2012 nella persona dell'Avv. Zimmiti, al fine di far valere la legittimità dell'operato dell'amministrazione provinciale di cui l'Ufficio d'Ambito faceva parte.

Nel ricorso per motivi aggiunti RG n. 2572/2013 è stato richiesto l'annullamento nonché la disapplicazione e/o declaratoria di nullità o inefficacia dei seguenti atti:

- della deliberazione di Giunta Provinciale n. 141 del 30.04.2013 e dell'atto della Conferenza dei Comuni del 22.04.2013 da essa richiamato;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito del 28.04.2014 n. 3;
- degli atti connessi;
- della Nota dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale del 30.05.2014 prot. n. 5603, trasmessa a SAP in data 13.06.2014 senza allegati, nonché degli allegati da essa richiamati (oltreché delibera del Cda n. 3/2014, parre n. 4 Conferenza dei Comuni dell'ATO Provincia di Milano del 8 maggio 2014).

Tali atti risultano essere diversi ed ulteriori rispetto agli atti impugnati nel Ricorso RG 2572/2013, per i quali lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo (per un importo di Euro 6.100,84) si era costituita in data 13/01/2014 e aveva depositato memoria difensiva in data 24/04/2014.

Con deliberazione n. 9 del 17.07.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la costituzione in giudizio nel Ricorso motivi aggiunti RG n. 2223/2012 e RG n. RG 2572/2013 e di demandare al Direttore Generale il conferimento dell'incarico di difesa ed il compimento di tutti gli atti necessari conseguenti compresa l'assistenza tecnica al legale già incaricato della difesa nel ricorso principale.

Con nota del 24.10.2014 (prot. uff. amb. N. 11725) lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo comunicava che in data 23.10.2014 era stata depositata la sentenza n. 2535/2014 con la quale il TAR Lombardia aveva rigettato entrambi i ricorsi promossi da SAP.

In data 13.01.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 335) è stato notificato ricorso avanti al Consiglio di Stato dalla Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili – Acque Potabili spa (di seguito SAP) per la riforma della sentenza TAR Lombardia – Milano Sez. I n. 2535/2014 depositata il 23.10.2014 e notificata il 13.11.2014 con la quale sono stati decisi i ricorsi R.G. 2223/2012 e 2572/2013.

Quanto al contenuto del ricorso, SAP contesta la sentenza per le seguenti ragioni:

- (i) SAP avrebbe ancora interesse ad una pronuncia giurisdizionale in quanto il progetto di fusione per incorporazione nella Società Sviluppo Idrico non si sarebbe ancora realizzato e in ogni caso l'azienda di SAP passerebbe nel patrimonio della Società Sviluppo Idrico;
- (ii) SAP sarebbe un gestore salvaguardato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/200 e dell'art. 34 del D. L. n. 179/2012;
- (iii) per l'effetto controparte afferma che avrebbe diritto al regime tariffario calcolato in base ai criteri adottati dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 88/2013.

Con deliberazione n. 9 del 30.01.2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare la difesa in giudizio nel ricorso avanti al Consiglio di Stato proposto da SAP allo Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Colombo (per un importo di Euro 11.113,25).

RICORSO N. 3397/2014

In data 26.11.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13433) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia della Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili – Acque Potabili spa (di seguito SAP) per l'annullamento nonché disapplicazione e/o declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento del 22.09.2014 (prot. uff. amb. n. 10105) con cui l'Ufficio d'Ambito ha respinto l'istanza SAP di aggiornamento tariffario in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi agli anni 2010/2011, e degli atti ad esso correlati.

Quanto al contenuto del ricorso, SAP impugna l'atto del 22.09.2014 con cui l'Azienda ha precisato le ragioni per cui non sussistono i presupposti per un aggiornamento tariffario relativo agli anni 2010/2011 secondo quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 268 del 06.06.2014. Controparte contesta l'atto dell'Ufficio d'Ambito per le seguenti ragioni :

- 1) la competenza a decidere sull'aggiornamento tariffario sarebbe del Comune e non dell'ATO;
- 2) SAP nel periodo 2010-2011 sarebbe stato un gestore salvaguardato;

- 3) in ogni caso, avrebbe diritto all'aggiornamento tariffario in caso di accoglimento del ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lombardia di Milano n. 2535/2014.

Considerato che il ricorso contesta un atto dell'Autorità è doveroso che l'Ufficio d'Ambito abbia un interesse forte a resistere nel nuovo giudizio.

Con deliberazione n. 7 del 05.12.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare la difesa in giudizio nel ricorso avanti al TAR Lombardia proposto da SAP allo Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Colombo (per un importo di Euro 4.977,94).

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

In data 29.09.2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato con deliberazione n. 3 la costituzione in giudizio avverso la deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr, con particolare riferimento al mancato riconoscimento in tariffa del "canone patrimoniale concessorio non ricognitorio" e contestualmente ha deliberato il conferimento dell'incarico di difesa ed il compimento di tutti gli atti necessari conseguenti compresa l'assistenza tecnica allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo in quanto già difensore dell'Azienda in altri contenziosi e che risulta avere comprovata esperienza e competenza nel SII anche con particolare riferimento alla materia di cui sopra (per un importo di Euro 11.775,00).

La Deliberazione dell'Autorità del 24 luglio 2014 n. 375/2014 (nel seguito "la Deliberazione AEEGSI") ha approvato, come noto, la Tariffa 2014-2015 proposta dall'Ufficio d'Ambito dell'ATO di Milano, tuttavia con le seguenti precisazioni:

- non può essere accolta la proposta di inserire in tariffa, per l'anno 2015, i canoni non ricognitori. L'Autorità richiama, da un lato, l'art. 2, comma 12, lett e), della l. n. 481/1995 a norma del quale "l'autorità deve tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio" e, dall'altro lato, l'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 che, secondo l'Autorità, escluderebbe "la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del SII";
- la Deliberazione AEEGSI prevede un nuovo moltiplicatore tariffario solo per l'anno 2015 (pari a 1,169) da utilizzare per la definizione dei conguagli 2015.

A fronte della Deliberazione AEEGSI che non riconosce il canone non ricognitorio come un costo interno alla gestione del Servizio Idrico Integrato, appare opportuno che l'Azienda Speciale agisca per tutelare la propria posizione assunta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 n. 5 e del 08/05/2014 n.1, attraverso la proposizione di un ricorso avanti il TAR per la Lombardia, sede di Milano.

In ossequio al punto n. 5 del deliberato del soprarichiamato atto del 29/09/14 l'Ufficio d'Ambito ha assunto il ruolo di coordinatore far tutti i Comuni dell'Ambito intenzionati a proporre impugnativa della deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr in analogia alla posizione assunta dall'Ufficio d'Ambito medesimo assolvendovi in seno ad apposita adunanza del 24 ottobre 2014 (Prot. uff. Amb. n. 10622 del 01/10/2014 e Prot. Uff. Amb. n. 11373 del 17/10/2014).

Successivamente in data 07/11/2014 (Prot. Uff. Amb. n. 12458) è pervenuto il ricorso avanti al TAR Lombardia da parte di 56 Comuni dell'ambito della Provincia di Milano, contro la Deliberazione AEEGSI del 24/07/2014 n. 375/2014/R/Idr.

Nella medesima data è stato notificato all'Ufficio d'Ambito (Prot. Uff. Amb. n. 12456) ricorso contro la suddetta Deliberazione da parte del Comune di Santo Stefano Ticino che non ha ritenuto di associarsi agli altri 56 Comuni in considerazione del fatto che l'interesse dello stesso è di preservare la legittimità del Regolamento sul canone non ricognitorio approvato con Deliberazione Comunale la cui integrità sostanziale è ritenuta intaccata dalla Deliberazione AEEGSI sostenendo che vada riconosciuto indipendentemente dal riconoscimento del medesimo in tariffa.

Con deliberazione n. 10 del 14.11.2014 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno costituirsi - solo formalmente - nel giudizio di cui al ricorso del Comune di Santo Stefano Ticino poiché la posizione da questo assunta rischia di incidere sulla struttura economico-finanziaria del Piano d'Ambito e sulla copertura dei costi del servizio, considerato che la tariffa rappresenta l'unica fonte da cui trarre il corrispettivo per la gestione del servizio.

Ha, altresì, deliberato di prendere atto che il disciplinare sottoscritto il 09/10/2014 (Prot. Uff. Ambito n.10968) con cui lo Studio Legale Galbiati, Sacchi ed Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina

Colombo è stato incaricato a rappresentare l'Azienda costituendosi in giudizio avverso la deliberazione AEEGSI del 24/07/2014 n. 375/2014/R/Idr è da ritenersi completo – ai sensi del disposto di cui all'art.5 – rispetto alla costituzione formale nel ricorso promosso dal Comune di Santo Stefano Ticino e pertanto nessun ulteriore compenso risulta dovuto stante la riconducibilità a quello per cui risulta già rappresentare gli interessi dell'Ufficio d'Ambito.

CAP HOLDING spa

Ricorso n. 599/2013

In data 28.2.2013 (prot. Prov. Mi. n. 59921) è stato notificato da parte della società CAP HOLDING spa contro l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità n. 585/2012 e dell'allegato recante la "Regolazione TARIFFARIA DEI SII", strumento predisposto dall'Autorità per il calcolo delle tariffe e successivamente ricorsi per motivi aggiunti n. I – II – III – IV affidandone la difesa all'avvocatura provinciale.

In data 24.10.2014 il Tar con sentenza n. 2564/2014 ha accolto solo in parte il ricorso presentato da Cap Holding spa e pertanto in data 05.12.2014 l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico ha notificato ricorso in appello avverso la sentenza suddetta contro Cap Holding e nei confronti di Provincia di Milano, ATO Città di Milano, ATO provincia di Monza e Brianza, ATO Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, ATO Pavia e Taverniti Achille notificato il 05.12.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13908).

Con deliberazione n. 10 del 19.12.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prendere atto del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato presentato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico contro Cap Holding spa e nei confronti di Provincia di Milano, Ato Città di Milano, Ato Provincia di Monza e Brianza, Ato Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito di Pavia ed il Sig. Achille Taverniti non costituiti in giudizio per l'annullamento della sentenza del TAR Lombardia n. 2564/2014 e altresì di demandare al Direttore Generale l'inoltro della suddetta deliberazione all'Avvocatura della Provincia di Milano dopo Città Metropolitana al fine di una più precisa ricostruzione dei fatti di causa.

In data 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860) è stata inviata al Settore Avvocatura della Provincia di Milano richiesta in merito allo stato del giudizio e lo stesso, con nota del 6/02/2015, dopo aver relazionato sui fatti di causa, ha espresso l'avviso di non rinnovare la costituzione in giudizio a mero scopo di monitoraggio dato che trattandosi di Autorità Giudiziaria con sede a Roma, questa volta per la costituzione vi sarebbero da sostenere i costi relativi alla domiciliazione presso un legale con studio a Roma.

Il Giudizio de quo, in relazione all'opportunità o meno dell'Ufficio d'Ambito di costituirsi, verterebbe principalmente su criteri generali di determinazione tariffaria stabiliti dall'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito si troverebbe in una posizione neutrale tenuto conto che lo stesso agisce in ogni caso applicando le linee guida e le indicazioni fornite dall'AEEGSI medesima in merito alla determinazione della tariffa.

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, non ha manifestato l'intenzione di costituirsi, che l'eventuale conferma della sentenza di primo grado potrebbe richiedere a questo Ufficio d'Ambito una modifica/ integrazione del Piano Tariffario e che pertanto potrebbe rivelarsi opportuna una mera costituzione formale al fine di tenere monitorato il giudizio ed il relativo esito.

Dato atto tuttavia della posizione neutrale dell'ufficio d'Ambito come sopra esplicitata e dei costi da sostenersi stante la domiciliazione Roma e che ad ogni buon conto che la costituzione della Società Cap Holding spa nel giudizio de quo possa essere sufficiente per acquisire elementi sull'andamento del giudizio (cfr deliberazione n.8 CdA 11/03/2015).

Ricorso n. 846/2014

Con riguardo al ricorso pendente avanti il TAR, R.G. n. 846/2014, proposto da CAP Holding, al fine di ottenere l'annullamento della

- Delibera dell'AEEGSI n.643/2013 del 27/12/2013 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" pubblicato sul sito dell'autorità in data 27.12.2013
- dell'Allegato A alla medesima recante "Metodo tariffario Idrico – MTI

si precisa che lo stesso risulta notificato all'Ufficio d'Ambito in data 27.02. 2014 (prot. uff. amb. n. 2011).

Nella vertenza in discorso si contestano solamente atti e deliberazioni dell'AEEGSI. E in effetti il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati portati a conoscenza dell'Ufficio d'Ambito solo mediante una mera notificazione, vale a dire solo per opportuna conoscenza. Pertanto non vi sarebbe un interesse diretto dell'Ufficio d'Ambito al giudizio in discorso.

Peraltro, segnaliamo che con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti CAP Holding ha impugnato la deliberazione AEEGSI n. 375/2014 (come noto oggetto di impugnazione anche dall'Ufficio d'Ambito) in merito al noto profilo del riconoscimento in tariffa del canone non ricognitorio.

Si segnala pertanto che, tenuto conto dell'oggetto della controversia, ove l'interesse dell'Ufficio d'Ambito sia quello di tenere monitorato il giudizio, questo sarebbe in ogni caso sotto controllo considerato che il contenuto del suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta connesso a quello proposto dall'Ufficio d'Ambito. In quest'ottica, allora, sarebbe superflua una costituzione in giudizio, seppure direttamente, da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Il Suddetto ricorso ai sensi della Convenzione in essere con la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana è stato trasmesso al Settore Avvocatura il 03/03/2014 (Prot. Uff. Ambito 2113) ed a seguito di successiva richiesta del 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860), con propria del 6/02/2015, il Settore Avvocatura ha precisato che "a differenza del ricorso RG 599/2013 il ricorso RG 846/2014 non è stato notificato alla Provincia di Milano ma esclusivamente all'Ufficio d'Ambito, il Settore Avvocatura pertanto non può costituirsi in proprio bensì solo nell'interesse dell'ufficio d'Ambito" precisando tuttavia di non ravvisare l'opportunità di una costituzione che si rilevarebbe solo finalizzata al mero monitoraggio dell'andamento dello stesso, non essendo stati impugnati atti propri dell'Ufficio d'Ambito nemmeno con motivi di impugnazione per illegittimità derivata (cfr. deliberazione n.8 CdA 11/03/2015)

Dato atto che con deliberazione n.3 del 29/01/2014 è stato deliberato l'utilizzo del criterio di maggiore o minore complessità tecnica al fine di valutare se la difesa vada affidata all'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione ovvero debba essere affidata ad un legale esterno che per la comprovata esperienza possa garantire la miglior difesa tecnico/giuridica.

Ritenuto tuttavia che occorra dotarsi di apposito elenco di Avvocati esterni dal quale attingere le professionalità che consentano all'Azienda di dotarsi della migliore difesa nel rispetto della Legge e che pertanto dovrà essere previsto nel nuovo Piano Performance anno 2015 l'istituzione di tale elenco uniformandoci a quanto già posto in essere dalla Provincia di Milano oggi Città metropolitana.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di prendere atto di tutti i contenziosi che sino alla data odierna hanno interessato e interessano l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale;
2. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione all'Avvocatura della Città Metropolitana con particolare riferimento al sollecito della risposta da rendersi in ordine al ricorso avanzato da Enel Distribuzione S.p.A. già oggetto di precedenti richieste del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707) e del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895) .
3. Di dare mandato al Direttore Generale di prevedere nel Piano delle Performance 2015 l'obiettivo di istituzione dell'elenco di Avvocati esterni dal quale attingere ogni qual volta si presentino cause di maggiore complessità tecnica che non consentano di affidare la difesa all'Avvocatura della Città Metropolitana ai sensi della Convenzione in essere.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 3 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 04 posto all'ordine del giorno: Informativa in ordine al mutuo posizione n. 4492128/00 contratto con CCDDPP.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Ai sensi del D.lgs 152/99, le Autorità d'Ambito avevano quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio", al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione, così come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000.

L'ex Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, con i decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 ha individuato, ammettendo a finanziamento, lotti di interventi del Piano Stralcio relativi ai settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate, per un ammontare complessivo di € 187.439.064,48, con previsione di utilizzo di risorse finanziarie derivate dagli incrementi tariffari previsti alla Delibera CIPE 52/2001 e successive modifiche tariffarie.

La Provincia di Milano, considerata l'urgenza e l'importanza di realizzare le opere di investimento del Piano Stralcio, al fine di garantire il finanziamento di un primo lotto di interventi individuati con decreto ATO n. 03/06 e procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione delle tariffe di fognatura e depurazione di competenza, ha stabilito di ricorrere all'assunzione (a carico del Bilancio della Provincia di Milano), per conto ATO, di un mutuo ventennale con la CCDDPP per un ammontare di Euro 43.939.886,5 (posizione n. 4492128/00) con previsto rimborso di capitale e interessi in conto di quote tariffa fatturate dai gestori.

A seguito della deliberazione del CdA del 20 febbraio 2015 concernente l'autorizzazione a procedere alla novazione del mutuo di che trattasi a favore dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, è emersa l'esigenza di quantificare con esattezza gli importi residui da richiedere alla Cassa; per tale ragione si presentano di seguito i risultati di sintesi dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014 degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06, articolato tra Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza (la situazione monzese risulta aggiornata al 31/07/2013, data in cui ATO MB ha preso in carico il ramo Ex ATO Mi di competenza):

Provincia	Linea di fin.	Fin. Originario [€]	Fin. Concesso [€]	Importo erogato [€]	SAL pervenuti (31-12-2014) non ancora saldati [€]	Opere eseguite [€]	Opere da eseguire [€]	Economie (dett. Da DB) [€]
MB								
	Dec. N. 03/06	11.252.606,71	10.105.561,62	9.986.391,87	-	9.986.391,87	119.169,75	1.147.045,09
MB Totale		11.252.606,71	10.105.561,62	9.986.391,87	-	9.986.391,87	119.169,75	1.147.045,09
MI								
	Dec. N. 03/06	32.687.279,82	29.287.106,77	28.993.815,46	23.071,39	29.016.886,85	270.219,92	3.400.173,05
MI Totale		32.687.279,82	29.287.106,77	28.993.815,46	23.071,39	29.016.886,85	270.219,92	3.400.173,05
Totale complessivo		43.939.886,53	39.392.668,39	38.980.207,33	23.071,39	39.003.278,72	389.389,67	4.547.218,14

Dal prospetto si evince che:

- gli importi ancora da erogare sugli interventi di cui al decreto 03/06 ammontano complessivamente ad euro 412.461,06 di cui euro 293.291,31 (€ 23.071,39 + € 270.218,92) su ATO Provincia di Milano;
- le economie realizzate sugli interventi di che trattasi ammontano ad euro 4.547.218,14: euro 3.400.173,05 su ATO Provincia di Mi ed euro 1.147.045,09 su ATO Provincia di MB.

In relazione alle economie da ribassi di gara d'appalto e/o altre economie residuali sono state assunte le seguenti determinazioni:

- ATO Provincia di Mi → richiesta riprogrammazione economie a CCDDPP per il tramite della Città Metropolitana di Milano su n. 3 nuovi interventi per euro 2.883.837,16 (cfr. del. CdA n. 4 del 31.03.2014, del. n. 10 del CdA del 29.05.2014, ns. comunicazione del 14.10.2014 prot. 11210);
- ATO Provincia di Mi → richiesta riprogrammazione economie residue (cfr. del. CdA n. 4 del 31.03.2014 e ns. comunicazione del 14.10.2014 prot. 11210);
- ATO Provincia di MB → richiesta riprogrammazione a CCDDPP per il tramite dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano su n. 7 nuovi interventi per euro 1.083.107,32 (cfr. nota Ufficio d'Ambito della Provincia di MB del 30.10.2014, prot. 11950).

Per quanto attiene la richiesta di riprogrammazione di cui ai precedenti punti c), d) ed e) non si ha ancora avuto riscontro da CCDDPP.

I “tiraggi” residui da effettuare presso la Cassa, comprendendo le economie generatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ammontano complessivamente ad euro 4.532.213,25 (€ 4.547.218,14 - € 15.004,89 già prelevati).

Si ritiene necessario sottolineare che nel caso in cui, alla scadenza del periodo di utilizzo della linea di credito, l’importo concesso non fosse stato interamente utilizzato, dovrà essere corrisposto un indennizzo pari allo 0.5% della differenza tra l’importo complessivo concesso e importo erogato dalla Cassa.

Si allega alla presente copia del contratto n. 4492128/00 sottoscritto in data 05 giugno 2006 tra la Provincia di Milano e CCDDPP comprensivo del relativo piano di ammortamento.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all’Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi del Piano Stralcio di cui al decreto ATO n. 03/06: in particolare dello stato di utilizzo della linea di credito attivata presso CCDDPP, posizione n. 4492128/00, nonché delle economie che si sono realizzate al 31 dicembre 2014 sugli interventi di cui al citato decreto nei termini di cui alla relazione tecnica allegata al presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 3) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 4 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 05 posto all'ordine del giorno: Adesione al Progetto Strategico di sottobacino del Torrente Lura

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Il Progetto strategico di sottobacino del torrente Lura, promosso dalla Regione Lombardia, trae le sue origini dal Programma d'azione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura" e costituisce allegato di dettaglio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po (PdGPO), nonché allegato tecnico del Programma di Tutela ed Uso delle Acque di Regione Lombardia.

I Contratti di Fiume si configurano come strumenti di programmazione negoziata rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali basati sulla pianificazione condivisa e sulla partecipazione attiva di tutti gli attori ricadenti all'interno dell'ambito territoriale¹ (Regione Lombardia, Comuni, Province, ATO, imprese, cittadini, associazioni, ecc.).

Questo approccio, fondato sul consenso e sulla partecipazione, permette di concretizzare scenari di sviluppo sostenibile dei territori fluviali perseguendo i seguenti obiettivi:

- riduzione dell'inquinamento delle acque;
- riduzione del rischio idraulico;
- riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali;
- condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua

I Contratti di Fiume si inseriscono in un più ampio contesto normativo europeo, volto a ripristinare una buona qualità ambientale ed adeguati livelli di sicurezza territoriale costituito rispettivamente dalla Direttiva Acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE).

La Regione Lombardia ha individuato quale area d'intervento prioritaria il bacino idrografico Lambro-Seveso-Olona, ad oggi risultano sottoscritti 3 contratti:

- Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura (2004)
- Contratto di Fiume Seveso (2006)
- Contratto di Fiume Lambro (2012)

Il Contratto di Fiume "Olona- Bozzente - Lura" coinvolge 77 comuni appartenenti a 3 diverse Province (Varese, Como, Milano); di seguito l'elenco dei comuni della Città Metropolitana di Milano firmatari del contratto:

- Canegrate

¹ La dimensione territoriale è rappresentata dalla scala di bacino del fiume interessato, e può quindi interessare il territorio non solo di più comuni, ma anche di più Province.

- Cesate
- Cerro Maggiore
- Lainate
- Legnano
- Nerviano
- Parabiago
- Pero
- Pogliano Milanese
- Pregnana Milanese
- Rescaldina
- Rho
- San Vittore Olona
- Vanzago

IL PROGETTO

Il Progetto strategico di sottobacino del Torrente Lura mira alla riqualificazione del sottobacino invertendo la tendenza del degrado dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti al corridoio fluviale.

Uno degli obiettivi principali di tale progetto è quello dare una risposta efficace ai problemi, superando i limiti dell'azione tradizionalmente condotta secondo logiche specialistiche² fondando il modo di sviluppare le politiche di riqualificazione fluviale su due capisaldi:

1. integrazione delle politiche settoriali;
2. convergenza ed integrazione delle programmazioni e degli strumenti degli enti³ che, a scala diversa, agiscono nel medesimo territorio.

Il percorso di riqualificazione del territorio del sottobacino del Torrente Lura, mediante l'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

- miglioramento della qualità dell'ambiente acquatico e peri-fluviale;
- diminuzione del rischio idraulico;
- miglioramento della qualità del rapporto uomo/fiume.

Questi macro obiettivi vengono poi articolati in obiettivi specifici territorializzati al fine di tener conto delle diverse criticità che affliggono i tre ambiti del sottobacino:

Tratto del torrente Lura	Natura corpo idrico	Stato complessivo attuale	Obiettivo proposto ecologico/chimico
Uggiate - Bulgarograsso	Corso d'acqua naturale	Moderato/ Sufficiente	Buono al 2015
Guanzate - Caronno Pertusella	Corso d'acqua naturale	Pessimo	Buono al 2027 (lo stato di compromissione del corpo idrico è tale da richiedere tempi lunghi di recupero)
Lainate - Rho	Corso d'acqua naturale	Scadente	Buono al 2027 (lo stato di compromissione del

² Progetto urbanistico, contenimento dell'inquinamento, diminuzione del rischio idraulico ecc.

³ Regione, Province con i loro Uffici d'Ambito, Città metropolitane, Comuni, PLIS, Gestori dei sistemi di collettamento e depurazione

			corpo idrico è tale da richiedere tempi lunghi di recupero)
--	--	--	---

- Alto bacino [Bizzarone, Valmorea, Ugiate Trevano, Solbiate Comasco, Albiolo, Faloppio, Beregazzo con Figliaro, Colverde, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette]:
aumento della capacità di ritenuta e rilascio lento delle aree naturali;
- Medio bacino [Bulgarograsso, Lurate Caccivio, Cadorago, Cassina Rizzardi, Guanzate, Villa Guardia, Fino Mornasco, Bregnano, Cermenate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, Caronno Pertusella, Lainate]: miglioramento delle capacità depurative e della infiltrazione locale delle acque;
- Basso bacino [Rho, Arese, Pero]: aumento della dispersione delle acque

CRITICITÀ SOTTOBACINO

La principale criticità, per quanto riguarda la qualità dell'ambiente acquatico e peri-fluviale, è rappresentata dai depuratori che scaricano in un corso d'acqua a regime torrentizio, soggetto a periodi più meno lunghi di secca. Durante le secche gli scarichi dei depuratori diventano le sorgenti del Lura e, pur rispettando i limiti fissati dalla normativa, presentano caratteristiche chimico-fisiche tipiche delle acque inquinate (stato ecologico "cattivo"). Per quanto riguarda, invece, il rischio idraulico l'eccessiva impermeabilizzazione del territorio e la conseguente riduzione dei tempi di corrivazione e l'aumento della portata al colmo incidono in maniera determinante sulla vulnerabilità del territorio. Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle maggiori criticità che affliggono il territorio del sottobacino del Torrente Lura:

- eccessiva impermeabilizzazione del territorio;
- capacità idraulica dei corpi idrici recettori insufficiente – capacità di deflusso di tratti più a valle inferiore di quelli a monte - causa es. tombinatura;
- difficile gestione/inadeguatezza degli sfioratori di piena delle reti di drenaggio;
- incapacità dei depuratore di trattare tutti i reflui in periodi di pioggia particolarmente intensi, in tali occasioni, si attiva lo sfioro in testa all'impianto che determina uno scarico nel Lura di acque non trattate, ancorché diluite;
- forte dipendenza della qualità del torrente dai sovraccarichi degli impianti/sfioratori - alterazione delle condizioni naturali e della qualità alimentato principalmente dagli apporti delle reti fognarie e dai depuratori;
- presenza massiccia, soprattutto nella zona di pianura, di oltre **40** siti contaminati (dei quali circa il 90% nella porzione di territorio a sud di Bulgarograsso), alcuni dei quali di notevole entità. In particolare si segnala la pericolosità del sito “ex Chimica Bianchi” in comune di Rho, alla confluenza del Lura e del Bozzente con l'Olonza, da cui si origina un plume di contaminazione della falda che arriva sino alle porte di Milano.

LE MISURE SPECIFICHE PER IL SOTTOBACINO

Gli obiettivi di qualità delle acque, non possono pertanto prescindere da una corretta gestione/adequamento dei presidi depurativi e degli sfioratori che hanno come recapito finale il Lura. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico, invece, saranno indispensabili misure volte sia alla laminazione dei colmi di piena che alla deimpermeabilizzazione dei suoli. Di seguito alcune delle soluzioni contemplate nel progetto:

- aumentare le rese depurative degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- limitare il più possibile l'entrata in funzione degli sfioratori di by-pass presenti in testa e lungo le linee depurative degli impianti;
- riprogettare e riorganizzare il sistema fognario, per eliminare dalle condotte i tratti del reticolo idrico minore che sono stati nel tempo tombinati e collettati al sistema depurativo, mettendo in crisi il suo

funzionamento sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista delle rese depurative, nonché causando il malfunzionamento degli sfioratori all'interno delle fognature e dei collettori;

- ristrutturare i tratti fognari ammalorati che drenano la falda;
- garantire nel tempo una graduale diminuzione del carico industriale;
- strumenti di governo del territorio che contemplino il principio di invarianza idraulica/idrologica;
- modifica della presa al C.S.N.O⁴. con possibilità sia di scarico di maggiori portate al canale stesso (nel caso in cui si presenti con margini adeguati di ricezione) sia di accumulo (nella ex cava posta in fregio alla presa stessa in comune di Rho) nel caso in cui i colmi di piena dei singoli torrenti si presentino con configurazione tale da saturare la via di deflusso;
- limitare il più possibile l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria nei soli casi di acque con un grado d'inquinamento considerevole;
- obbligatorietà delle reti fognarie separate negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione complessiva dell'edificio

LE MISURE ATTUABILI DALL'UFFICIO D'AMBITO

Il Progetto strategico di sottobacino del Torrente Lura, in conformità ai disposti delle Direttive CE 2000/60 e 2007/60, prevede che gli Uffici d'Ambito attuino le seguenti misure volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità e della mitigazione del rischio idraulico:

- eliminazione scarichi inquinanti nei corpi idrici e su suolo;
- collettamento reti fognarie ad impianti di trattamento, completamento copertura della rete fognaria;
- costruzione o potenziamento di impianti trattamento acque reflue urbane, industriali o provenienti da zootecnica;
- realizzazione vasche di prima / seconda pioggia e/o di sistemi di trattamento naturale delle acque sfiorate;
- riduzione afflussi acque meteoriche al sistema di drenaggio urbano;
- aree di laminazione al cui interno è possibile prevedere sistemi di fitodepurazione;
- applicazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica;
- riduzione degli scarichi puntuali e diffusi in corpi idrici superficiali;
- diminuire il carico inquinante in funzione delle portate del corso d'acqua;
- garantire nel tempo una graduale diminuzione del carico industriale⁵
- Valutazione Ambientale Strategica del PGT - verifica di coerenza tra obiettivi e azioni del PGT rispetto agli obiettivi del Contratto di Fiume e del progetto di sottobacino;
- regolamentazione, in accordo con le prescrizioni ARPA, del riuso delle acque nei processi industriali.

Alla luce di quanto sopra esposto:

Richiamata la d.g.r. n. X/2347 del 12 settembre 2014 "Presenza d'atto del programma delle azioni approvato il 25 marzo 2014 dal Comitato di Coordinamento dell'AQST "Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura" - Aggiornamento e integrazione dello stesso" ed in particolare il Programma delle Azioni 2014 allegato alla stessa d.g.r. che prevede al suo interno, l'attuazione del Progetto di Sottobacino del Torrente Lura;

Considerato che la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano e l'ex ATO Provincia di Milano risultano già firmatari del "Contratto di fiume Olona, Bozzente e Lura";

⁴ Canale Scolmatore Nord Ovest

⁵ gli scarichi industriali recapitanti in fognatura, spesso in deroga ai limiti normativi, costituiscono un aggravio sugli impianti di depurazione pubblici. Le principali criticità riguardano l'elevato carico di azoto ed il colore dei reflui, che gli impianti di trattamento non riescono ad abbattere al di sotto di una certa soglia, oltre alla presenza di sostanze pericolose. Per limitare l'impatto degli scarichi industriali occorrerà quindi provvedere all'adozione di nuovi limiti tabellari per lo scarico in fognatura, attraverso il ricorso ad azioni di tipo regolamentare o di concertazione. A tal fine, fondamentale sarà il censimento degli scarichi industriali allacciati alla fognatura.

Considerato che l'Ufficio d'Ambito è chiamato a svolgere un ruolo di primaria importanza nell'ambito del progetto e la sua adesione al Progetto rappresenta quindi l'impegno formale a contribuire in modo attivo al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di sicurezza territoriale, secondo i modi ed entro i tempi definiti dalle normative comunitarie, statali e regionali in materia;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Di prendere atto del Progetto Sottobacino del Torrente Lura nei termini di cui alla relazione tecnica nonché nei termini di dettaglio contenuti negli elaborati progettuali stessi trasmessi dalla Regione Lombardia all'Ufficio d'Ambito;
- 2) Di aderire alle finalità, alle misure ed alle iniziative in esso definite in quanto condivisibili ed in stretta correlazione alle attività svolte dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 4) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 05 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 06 posto all'ordine del giorno: Stato dei procedimenti amministrativi sanzionatori.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Con Deliberazione n. 2 del 17/07/2014, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'istituzione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura.

La successiva deliberazione di CDA n. 7 del 29/09/2014 ha approvato i *format* di ordinanze di ingiunzione in materia di scarichi in pubblica fognatura.

In data 07/10/2014 si è tenuta la prima Commissione Consultiva per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione.

Con Deliberazione del CDA n. 7 del 14/11/2014 è stata approvata la riorganizzazione delle struttura aziendale con contestuale approvazione dell'organigramma e nella medesima seduta è stato altresì approvato, con decorrenza 01/01/2015, la costituzione dell'Ufficio "*Accertamento Sanzioni Amministrative*", quale articolazione del Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione, successivamente assegnato con atto dirigenziale RG n. 456 del 24/12/2014 alla Dr.ssa geol. Nadia de Piazza.

La succitata Deliberazione del CDA n. 7 del 14/11/2014 prevedeva altresì, fra gli altri, la costituzione dell'*Ufficio Legale* quale articolazione diretta della Direzione Generale, finalizzato alla difesa dell'Azienda da eventuali ricorsi avverso le ordinanze di ingiunzione emesse, così da evitare la consulenza di un legale esterno ed eliminando in tal modo i costi discendenti dall'affidamento della difesa all'esterno.

Il Direttore Generale in ossequio alla succitata deliberazione che assegnava alla stessa la difesa dell'Azienda nei contenziosi di cui sopra, ha pertanto chiesto al Tribunale di Milano di modificare la propria iscrizione all'Albo Speciale – da Provincia di Milano, nell'interesse della quale esercitava l'attività di difesa legale prima dell'assunzione dell'incarico presso l'ATO, ad Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – azienda Speciale

L'Ordine degli Avvocati il 22/01/2015 (Prot. Uff. Ambito n. 841) ha dato parere sfavorevole in ordine al cambio da eseguirsi adducendo ragioni di incompatibilità tra il ruolo di Direttore Generale e quello del Legale aziendale che deve essere ispirato a principi di completa autonomia e indipendenza.

Dato atto pertanto che il Decreto Legislativo n. 150/11 in modifica e integrazione della legge sul procedimento sanzionatorio n.689/81 all'art. 6 comma 9 espressamente prevede che “ l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati nel giudizio di primo grado“.

Dato atto che nell'organico aziendale è presente la figura della dr.ssa Daniela Penna - Cat D1 Specialista Amministrativo e di Supporto – e che in virtù dei requisiti di formazione della stessa e dell'esperienza pregressa si possa attribuire la responsabilità dell'Ufficio Legale alla stessa nei giudizi di primo grado che dovessero insorgere successivamente all'impugnazione delle ordinanze di ingiunzione.

Considerato che nei successivi gradi di giudizio ci si potrà avvalere dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione in essere.

Dato atto che lo stato dell'arte dei procedimenti amministrativi sanzionatori alla data odierna è il seguente:

1. 102 verbali di accertamento di trasgressione correttamente notificati di cui 5 contestati da altro Organo Accertatore (ARPA e Polizia Provinciale).

2. Dei sopraccitati verbali di accertamento di trasgressione si è già dato seguito all'emissione di n.8 ordinanze di ingiunzione (n.1 con pagamento da effettuarsi in unica soluzione e 7 con pagamento rateizzato) e n.2 decreti di archiviazione

Il totale delle somme ingiunte è pari a € **34.274,91**, comprensivi di spese e di interessi legali.

La prossima seduta della Commissione Consultiva per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione verrà convocata entro il 9 aprile 2015.

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione 2015.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 29/01/2014 con la quale è stato stabilito l'utilizzo del criterio di maggiore o minore complessità tecnica al fine di valutare se la difesa vada affidata all'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione ovvero debba essere affidata ad un legale esterno che per la comprovata esperienza possa garantire la miglior difesa tecnico/giuridica.

Dato atto pertanto che la difesa dell'Azienda in ordine alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione successivamente al primo grado di giudizio possa essere affidata all'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano in ossequio alla Convenzione in essere.

Richiamata altresì la deliberazione n.3 del 11/03/2015.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di prendere atto che presso l'Ufficio d'Ambito sono in corso di definizione n. 102 procedimenti amministrativi sanzionatori, di cui 5 intrapresi da altro Organo Accertatore (ARPA e Polizia Provinciale);
2. di prendere atto che sono state notificate n. 8 ordinanze di ingiunzione e n. 2 archiviazioni, per un totale di € **34.274,91**, comprensivi di spese e di interessi legali;
3. di demandare al Direttore Generale di voler tempestivamente provvedere all'attribuzione della titolarità dell'Ufficio Legale al dipendente a tempo determinato Cat D1 Specialista Amministrativo e di supporto Dr.ssa Daniela Penna per l'esperienza dalla stessa maturata, prevedendo che la stessa possa essere sostituita in giudizio qualora impedita, da altro funzionario all'uopo incaricato, rimanendo inteso che l'attribuzione della titolarità dell'Ufficio Legale dovrà limitarsi alla predisposizione delle memorie di comparsa e risposta nell'ambito dei contenziosi in materia sanzionatoria esclusivamente per il primo grado di giudizio considerata la previsione di Legge di cui al D.Lvo. n.150/11 art. 6 comma 9;
4. Di dare atto che dalla titolarità dell'ufficio Legale ne derivi alla Dr.ssa Daniela Penna esclusivamente "*l'indennità d'Ufficio*" senza pretesa alcuna sulle spese di giudizio a causa vinta, poiché espressamente vietato, che verranno introitate direttamente dall'Azienda e per le quali verrà istituito apposito fondo incentivante per i dipendenti più meritevoli;

5. di incaricare il Direttore Generale di vigilare costantemente sull'attività amministrativo/sanzionatoria in considerazione della peculiarità e delicatezza della materia trattata;
6. di dare mandato al Direttore Generale, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, di affidare la difesa dell'Azienda in ordine alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione nei gradi successivi al primo all'Avvocatura della Città Metropolitana in ossequio alla Convenzione in essere.
7. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile;
8. di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 06 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 07 posto all'ordine del giorno: Approvazione esiti selezione pubblica a tempo determinato per formazione di una graduatoria di assistenti ai servizi amministrativi e contabili - CAT. C1.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Con deliberazione n. 5 del 29/09/2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato due bandi di selezione pubblica per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di n. 1 Specialista Tecnico Ambientale - Cat. D1 e di n.1 Assistente ai servizi amministrativi e contabili-

Cat. C1, in ragione dell'approssimarsi della scadenza dei contratti a tempo determinato del personale attualmente in servizio presso l'ufficio d'ambito della provincia di Milano azienda speciale, e in considerazione del fatto che l'Azienda medesima ha necessità di assicurarsi per tempo la copertura dei posti che via via si rendono vacanti in organico;

In data 23/01/2015 si è pertanto proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di assistente ai servizi amministrativi e contabili – Cat. C1. L'avviso pubblico, con scadenza il 06/02/2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito;

Alla scadenza dell'Avviso di selezione, preso atto che sono pervenute n. 6 candidature, in data 06 febbraio 2015 è stata nominata, con Decreto Dirigenziale - RG n. 35/2015 – atti n. 1659/2015/2.10/2015/1, la Commissione di Selezione, nella seguente composizione:

- Avv. ITALIA PEPE - PRESIDENTE - Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale;

- Ing. GIUSEPPE PASQUALI - COMMISSARIO - Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione.

- Dr.ssa ROBERTA SQUELLATI - COMMISSARIO - Responsabile del Servizio Supporto progetti Speciali della Città Metropolitana;

Le funzioni di Segretario sono state svolte dal Sig. Campiotti Simone – dipendente di AFOL in comando temporaneo presso ATO, coadiuvata dal Dr. Enrico Galfini – Responsabile del Servizio Contenzioso del Lavoro e Procedimenti Selettivi della Città Metropolitana di Milano;

A seguito di regolare convocazione, in data 09/02/2015, come risulta dal verbale n. 1 - Atti n. 1713/2015/2.10/2015/1, si è riunita la Commissione di selezione per l'esame della documentazione trasmessa dai singoli candidati, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione al concorso medesimo. La Commissione ha convenuto sull'ammissione alla selezione di n. 4 candidati, su n. 6 complessivi, in quanto a n. 2 candidati mancava il requisito specifico di ammissione previsto dall'avviso pubblico all'art. 2, ossia l'esperienza di almeno sei mesi nel Servizio Idrico Integrato;

La Commissione ha proceduto, conseguentemente, a fissare le date delle due prove previste dal bando, rispettivamente per il giorno 24 febbraio 2015 - ore 10.00, la prova scritta, e per il giorno 02 marzo 2015 - ore 10.00, la prova orale, pubblicando le date di convocazione dei candidati sul sito istituzionale dell'Azienda;

Il giorno 24 Febbraio 2015 (Verbale n. 2 Atti n. 2496/2015/2.10/2015/1) si è svolta la prova scritta, mediante la somministrazione, ai n. 4 candidati presenti, di n. 30 domande a quiz con risposte multiple. Alle domande è stata prevista l'assegnazione del seguente punteggio: le risposte corrette prevedevano l'assegnazione di un punteggio pari a (1), le risposte omesse prevedevano l'assegnazione di un punteggio negativo pari a (-1), mentre le risposte errate prevedevano l'assegnazione di un punteggio negativo pari a (-0,5). La prova si considerava superata con il conseguimento di un punteggio di 21/30.

Al termine della prova scritta e preliminarmente alla correzione della prova stessa, la Commissione (Verbale n. 3 - Atti n. 2497/2015/2.10/2015/1 del 24 Febbraio 2014) ha proceduto all'esame e alla valutazione dei titoli di merito dei candidati che hanno effettuato la prova medesima, attribuendo a ciascuno un punteggio in relazione al possesso dei seguenti titoli e fino al punteggio massimo consentito, così come indicato dall'avviso pubblico:

1. Servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato/interinale presso l'ATO: fino ad un massimo di punti 10;

2. Servizio prestato anche con contratto a tempo determinato/interinale presso soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del SII o nell'ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto messo a concorso fino ad un massimo di punti: 10;
3. Servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato/interinale presso l'ATO e presso soggetti pubblici o privati per svolgimento di attività di sportello (front office – back office), fino a un massimo di punti: 10.

Al termine della valutazione dei titoli di merito, la Commissione ha proceduto alla correzione degli elaborati, provvedendo ad assegnare la valutazione sulle prove scritte esaminate, appurando, altresì, che i candidati, BELTRAME MARCO, PALAZZOLI SIMONETTA e SANTORO ROSARIO, hanno conseguito l'ammissione al colloquio d'esame, riportando la seguente valutazione nella prova scritta BELTRAME MARCO: 25,5/30 - PALAZZOLI SIMONETTA: 25,5/30 - SANTORO ROSARIO 28,5/30 (Verbale n. 4 - Atti n. 2498/2015/2.10/2015/1);

Con Decreto dirigenziale RG 69/2015 del 24/02/2015 è stata disposta l'esclusione dell'unico candidato che non ha superato la prova scritta;

In data 02 Marzo 2015 si è svolta la prova orale, al termine della quale ai candidati ammessi è stato attribuito e comunicato il seguente punteggio: BELTRAME MARCO: 23,3/30 - PALAZZOLI SIMONETTA: 23,7/30 - SANTORO ROSARIO 23/30 come risultante dal Verbale della Commissione n. 5 Atti n. 2738/2015/2.10/2015/1.

Con Decreto Dirigenziale RG 71/2015 del 02/03/2015 è stata approvata la graduatoria finale, procedendo al riepilogo complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati della selezione in argomento, disponendone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano nella sezione Bandi.

Dato atto che i candidati risultati vincitori della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato assistenti ai servizi amministrativi e contabili CAT. C1, hanno riportato la seguente valutazione:

COGNOME E NOME	TITOLI	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE	TOTALE
SANTORO ROSARIO	20/30	28,5/30	23/30	71,5/90
PALAZZOLI SIMONETTA	20/30	25,5/30	23,7/30	69,2/90
BELTRAME MARCO	15/30	25,5/30	23,3/30	63,8/90

Richiamata la deliberazione del CdA n. 6 del 5/12/2014 avente ad oggetto l'adozione delle linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, deliberate dalla Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, nella seduta del 24/11/2014 - atti n. 211718/2.10/2014/130;

Dato atto che il Sig. SANTORO ROSARIO, risultato vincitore nella selezione in argomento, somministrato presso l'ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ha un rapporto di lavoro interinale con l'Agenzia Tempi Moderni SpA, con il seguente profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi Cat. B3, in scadenza il 05 marzo 2015;

La Sig. PALAZZOLI SIMONETTA è dipendente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, assunta con contratto a tempo determinato, con profilo professionale Assistente ai servizi amministrativi contabili Cat. C1, in scadenza il 17/06/2015;

Il Dr. MARCO BELTRAME ha in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Città Metropolitana, con il seguente profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi Cat. B3, con scadenza 31/12/2015;

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Di prendere atto e conseguentemente di approvare gli esiti della selezione pubblica a tempo determinato per la formazione di una graduatoria di assistenti ai servizi Amministrativi e contabili CAT. C1;
- 2) Di prendere atto che il Sig. Rosario Santoro è risultato vincitore della selezione in argomento, che la Sig.ra Palazzoli con nota del 05.03.2015 (prot. uff. amb. n. 3033) ha manifestato la propria disponibilità a perfezionare il contratto di lavoro con decorrenza dal 18 giugno 2015, che il Dr. Beltrame si è reso disponibile a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo determinato con l'ufficio d'ambito, previa comunicazione delle proprie dimissioni all'amministrazione della città metropolitana, con un preavviso di almeno 30 gg;
- 3) Di demandare al Direttore Generale tutti gli adempimenti conseguenti, finalizzati al perfezionamento del contratto di lavoro per l'assunzione a tempo determinato del Sig. Rosario Santoro a partire dal 12 marzo 2015, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile ai sensi di legge considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, approvato con delibera n. 2 del 29/09/2014, rinviando a successiva seduta utile ogni determinazione in ordine agli altri due classificati;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 5) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore generale in merito alla proposta passa alla votazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 07 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 08 posto all'ordine del giorno: Deliberazione in ordine alla non costituzione in giudizio nei ricorsi proposti da Cap Holding spa avverso la sentenza del Tar n. 2564 e e ricorso RG. N. 846/2014

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Ricorso n. 599/2013

In data 28.02.2013 (prot. Prov. Mi. n. 59921) è stato notificato ricorso al TAR Lombardia da parte della società CAP HOLDING spa contro l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico, per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità n. 585/2012 di approvazione del metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012/2013 e dell'allegato recante la "Regolazione TARIFFARIA DEI SII", strumento predisposto dall'Autorità per il calcolo delle tariffe e successivamente ricorsi per motivi aggiunti n. I – II – III – IV affidandone la difesa all'avvocatura provinciale.

Con Deliberazione n.6 del 17 .07.2013 il Consiglio di Amministrazione da ha deliberato di ritenere per quanto di sua competenza "sufficiente l'attività difensiva già svolta nell'interesse della Provincia di Milano da parte del Settore Avvocatura e di rinunciare pertanto all'opportunità di intervenire nel giudizio pendente nominando un difensore esterno".

In data 24.10.2014 il Tar, con sentenza n. 2567/2014, i motivi di impugnazione proposti sono stati solo parzialmente accolti e più precisamente è stata dal TAR ritenuta fondata la censura (primo motivo di ricorso) formulata dalla ricorrente in ordine al mancato riconoscimento in tariffa degli oneri fiscali per gli investimenti finanziati a fondo perduto con il FoNI, nonché la censura (sesto motivo di ricorso) nei confronti dell'art. 46 commi 2 e 4 dell'Allegato A che non prevedeva in relazione ai conguagli maturati dal gestore il riconoscimento degli oneri finanziari rappresentati dal costo sostenuto dal approvvigionamento del denaro e da ultimo, la censura (nono motivo di ricorso) riguardante il meccanismo di cui all'art. 45 comma 8 dell'Allegato A sui "costi passanti". Quest'ultima censura è stata ritenuta meritevole di accoglimento in ragione della rilevata palese illogicità a cui condurrebbe l'applicazione del meccanismo sopra richiamato dato che i Gestori più efficienti risulterebbero maggiormente penalizzati dagli eventi eccezionali rispetto ai Gestori meno efficienti i cui costi di bilancio, superiori a quelli derivanti dalla metodologia tariffaria, godrebbero di un aumento della tariffa.

Per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti, anche gli atti impugnati con il secondo, il terzo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti sono stati annullati nei limiti sopra riportati per illegittimità derivata.

Data la novità e rilevante complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

In data 05.12.2014 l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico ha notificato ricorso in appello avverso la sentenza suddetta contro Cap Holding e nei confronti di Provincia di Milano, ATO Città di Milano, ATO provincia di Monza e Brianza, ATO Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, ATO Pavia e Taverniti Achille notificato a questo Ufficio d'Ambito il 05.12.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13908).

Con deliberazione n. 10 del 19.12.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prendere atto del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato presentato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico contro Cap Holding spa e nei confronti di Provincia di Milano, Ato Città di Milano, Ato

Provincia di Monza e Brianza, Ato Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito di Pavia ed il Sig. Achille Taverniti non costituiti in giudizio per l'annullamento della sentenza del TAR Lombardia n. 2564/2014 depositata il 24.10.2014 notificato all'Ufficio d'ambito il 05/12/14 (Prot. Uff. Ambito n. 13908) e altresì di demandare al Direttore Generale l'inoltro della suddetta deliberazione all'Avvocatura della Provincia di Milano dopo Città Metropolitana al fine di una più precisa ricostruzione dei fatti di causa che consentano la doverosa valutazione del ricorso pendente e degli interessi coinvolti.

In data 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860) è stata inviata al Settore Avvocatura della Provincia di Milano richiesta in merito allo stato del giudizio e lo stesso, con nota del 6/02/2015, dopo aver relazionato sui fatti di causa, ha espresso l'avviso di non rinnovare la costituzione in giudizio a mero scopo di monitoraggio dato che trattandosi di Autorità Giudiziaria con sede a Roma, questa volta per la costituzione vi sarebbero da sostenere i costi relativi alla domiciliazione presso un legale con studio a Roma.

Il Giudizio de quo, in relazione all'opportunità o meno dell'Ufficio d'Ambito di costituirsi, verterebbe principalmente su criteri generali di determinazione tariffaria stabiliti dall'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito si troverebbe in una posizione neutrale tenuto conto che lo stesso agisce in ogni caso applicando le linee guida e le indicazioni fornite dall'AEEGSI medesima in merito alla determinazione della tariffa.

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, non ha manifestato l'intenzione di costituirsi, che l'eventuale conferma della sentenza di primo grado potrebbe richiedere a questo Ufficio d'Ambito una modifica/ integrazione del Piano Tariffario e che pertanto potrebbe rivelarsi opportuna una mera costituzione formale al fine di tenere monitorato il giudizio ed il relativo esito.

Dato atto tuttavia della posizione neutrale dell'ufficio d'Ambito come sopra esplicitata e dei costi da sostenersi stante la domiciliazione Roma e che ad ogni buon conto che la costituzione della Società Cap Holding spa nel giudizio de quo possa essere sufficiente per acquisire elementi sull'andamento del giudizio.

Ricorso n. 846/2014

Con riguardo al ricorso pendente avanti il TAR, R.G. n. 846/2014, proposto da CAP Holding, al fine di ottenere l'annullamento della

- Delibera dell'AEEGSI n.643/2013 del 27/12/20132013 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" pubblicato sul sito dell'autorità in data 27.12.2013
 - dell'Allegato A alla medesima recante "Metodo tariffario Idrico – MTI
- si precisa che lo stesso risulta notificato all'Ufficio d'Ambito in data 27.02. 2014 (prot. uff. amb. n. 2011).

Nella vertenza in discorso si contestano solamente atti e deliberazioni dell'AEEGSI. E in effetti il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati portati a conoscenza dell'Ufficio d'Ambito solo mediante una mera notificazione, vale a dire solo per opportuna conoscenza. Pertanto non vi sarebbe un interesse diretto dell'Ufficio d'Ambito al giudizio in discorso.

Peraltro, segnaliamo che con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti CAP Holding ha impugnato la deliberazione AEEGSI n. 375/2014 (come noto oggetto di impugnazione anche dall'Ufficio d'Ambito) in merito al noto profilo del riconoscimento in tariffa del canone non ricognitorio.

Si segnala pertanto che, tenuto conto dell'oggetto della controversia, ove l'interesse dell'Ufficio d'Ambito sia quello di tenere monitorato il giudizio, questo sarebbe in ogni caso sotto controllo considerato che il contenuto del suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta connesso a quello proposto dall'Ufficio d'Ambito. In quest'ottica, allora, sarebbe superflua una costituzione in giudizio, seppure direttamente, da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Il Suddetto ricorso ai sensi della Convenzione in essere con la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana è stato trasmesso al Settore Avvocatura il 03/03/2014 (Prot. Uff. Ambito 2113) ed a seguito di successiva

richiesta del 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860), con propria del 6/02/2015, il Settore Avvocatura ha precisato che “a differenza del ricorso RG 599/2013 il ricorso RG 846/2014 non è stato notificato alla Provincia di Milano ma esclusivamente all’Ufficio d’Ambito, il Settore Avvocatura pertanto non può costituirsi in proprio bensì solo nell’interesse dell’ufficio d’Ambito” precisando tuttavia di non ravvisare l’opportunità di una costituzione che si rilevarebbe solo finalizzata al mero monitoraggio dell’andamento dello stesso, non essendo stati impugnati atti propri dell’Ufficio d’Ambito nemmeno con motivi di impugnazione per illegittimità derivata.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all’Azienda Speciale
Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l’illustrazione del punto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di autorizzare la non costituzione in giudizio nel ricorso n. 599/2013 in considerazione della posizione neutrale dell’Ufficio d’Ambito tenuto conto che lo stesso agisce in ogni caso applicando le linee guida e le indicazioni fornite dall’AEEGSI in merito alla determinazione della tariffa e tenuto conto dei costi da sostenersi per la costituzione al solo scopo di monitoraggio, stante la domiciliazione Roma.
2. Di demandare al Direttore Generale l’inoltro della presente deliberazione a Cap Holding spa al fine di acquisire l’impegno ad informare periodicamente ATO sull’andamento del giudizio nel ricorso RG n. 599/2013.
3. di autorizzare la non costituzione in giudizio nel ricorso n. 846/2014 poiché non sussiste un interesse diretto dell’Ufficio d’Ambito al giudizio in discorso e tenuto conto dell’oggetto della controversia, ove l’interesse dell’Ufficio d’Ambito sia quello di tenere monitorato il giudizio, questo sarebbe in ogni caso sotto controllo considerato che il contenuto del suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta connesso a quello proposto dall’Ufficio d’Ambito che ha impugnato la deliberazione AEEGSI n. 375/2014 in merito al profilo del riconoscimento in tariffa del canone non ricognitorio.
4. Di demandare al Direttore Generale l’inoltro della presente deliberazione al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano per notizia.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 08 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 09 posto all'ordine del giorno: Informativa in ordine al recupero crediti Verso Gestori e Comuni

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

La Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla L. 26/2003 e dar vita nel 2013, a partire dal 01/08/2013 all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, aveva proceduto alla determinazione dello *stato attivo e passivo di scorporo* del ramo gestionale di riferimento all'Autorità d'Ambito Territoriale del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano.

In relazione a tale importante adempimento e, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 52/01 - recante le Direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 - nonché della successiva attuazione del piano tariffario del Piano d'Ambito in merito alle quote da riconoscersi a favore delle ex ATO, per la realizzazione dei Piani Stralcio, si era reso necessario procedere all'accertamento, per l'arco temporale dal 01 luglio 2001 al 31 dicembre 2012, degli importi di credito maturati, in conseguenza alla fatturazione posta in essere dai gestori interessati al ciclo idrico integrato, in favore dell'ATO della Provincia di Milano (in relazione ai diversi periodi di competenza e tenuto conto delle percentuali spettanti per ciascun anno di competenza).

A tale scopo, a partire dal mese di marzo 2012 era stata avviata un'attività di ricognizione per l'accertamento dei crediti della ex ATO della Provincia di Milano nei confronti dei Gestori e dei Comuni, con riferimento all'arco temporale 01/07/2001- 31/12/2012, ciò sia al fine di definire il ramo gestionale da scorporare dalla Provincia di Milano, in vista della costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, sia al fine di procedere alla valutazione del grado di copertura finanziaria delle opere di investimento relative all'area territoriale.

Si precisa a tal proposito che l'Ufficio d'Ambito è subentrato ai rapporti contrattuali di Credito dell'Ex ATO anche con riferimento alle titolazioni di credito per quote di gestione dell'Ex Autorità d'Ambito, ante 30 Giugno 2011, poste a carico dei Comuni d'Ambito e non ancora riscosse al 31/12/2013.

Conseguentemente, in data 20 maggio 2013 è stato sottoscritto un contratto tra la Provincia di Milano, la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" e le società Cap Holding SpA, Idra patrimonio SpA, Brianzacque srl, e Amiacque srl, avente il fine di regolamentare i rapporti economico-finanziari fra loro sorti nell'ambito delle attività gestionale dell'ex ATO della Provincia di Milano, relativamente alle posizioni creditorie dell'Ex ATO verso gli operatori dell'area territoriale per quote di tariffa di competenza dell'ex-ATO (in forza di deliberazione CIPE n. 52/2001 e successive determinazioni).

A partire dal mese di giugno 2014, con il cambio del management aziendale, si è ritenuto opportuno effettuare un'approfondita analisi della situazione dei crediti accertati e non ancora riscossi

dall'Ufficio d'Ambito nei confronti dei Comuni e dei Gestori del Sistema Idrico Integrato, anche con particolare riferimento alle posizioni non disciplinate dal Contratto di regolazione dei rapporti di debito/ credito dell'ex ATO della Provincia di Milano (sottoscritto in data 20 maggio 2013).

A tal fine, con informativa n 5 del 14/11/2014 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori la situazione aggiornata ed, è stato demandato al Direttore Generale di assolvere agli adempimenti necessari finalizzati al recupero delle somme dovute da parte dei Comuni e dei Gestori, mediante l'inoltro di nuove lettere di sollecito con l'invito a pagare nel termine perentorio di 30 giorni, proponendo, altresì, la rateizzazione del credito per importi superiori ad euro 200.

L'Ufficio d'Ambito si è pertanto rivolto in prima analisi ai Comuni, inviando n. 25 lettere di sollecito in data 20 e 26 Novembre 2014. In un secondo tempo ha provveduto ad inviare le lettere di sollecito anche ai Gestori del Sistema Idrico Integrato, con note del 14 e 23 gennaio 2015.

Con successiva informativa n. 8 del 30 gennaio 2015 è stata posta nuovamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e al collegio dei Revisori la situazione aggiornata, che con tabella sotto riportata si vuole rappresentare:

COMUNI	CRED. VS . COMUNI PER SPESE DI GESTIONE	PAGATO	DATA PAGAMENTO
COM CAMPARADA SP. 2010	147,82	147,82	03/12/2014
COM. CAVENAGO SP 2009	1.576,71		
COM. LESMO SP 2005	1.526,04		
COM SEVESO SP 2010	1.625,59	1.625,59	27/11/2014
COM BARANZATE SP DA 2008 A 2011	6.776,35		
COM BELLINZAGO 2010-2011	1.024,34	1.024,34	28/11/2014
COM. CALVIGNASCO SP 2011	119,29		
COM CESATE SP 2011	1.427,83		
COM CISLIANO SP 2010-2011	956,29	956,29	29/01/2015
COM. CORMANO SP 2005- 2011	2.314,57	2.093,11	05/12/2014*
COM. CORNAREDO SP 2010	3.459,50	3.459,50	Pag. Provincia *
COM. CUGGIONO SP 2011	871,28	871,28	24/12/2014
COM. LOCATE SP. 2009 - 2010	1.225,90	1.225,90	Pagamento Prov.
COM. OPERA SP 2009-2011	6.158,57	6.158,57	26/11/2014
COM PADERNO DUGNANO SP 2011	5.268,02	5.268,02	16/12/2014
COM. PIEVE EMANUELE 2010- 2011	2.162,59	2.162,59	24/12/2014*
COM. RESCALDINA SP 2011	1.509,90	1.509,90	16/12/2014

COM. RHO	5.824,68	5.824,68	01/11/2014*
COM. S. GIULIANO M.SE 2010-2011	9.060,63		
COM. S. ZENONE LAMBRO 2011	399,47	399,47	10/12/2014
COM. TRIBIANO SP. 2010 – 2011	646,79	646,79	25/02/2015
COM. TREZZANO ROSA SP. 2005-2011	1213,44	1213,44	Pag. Provincia
COM VANZAGO SP 2006	133,81	133,81	25/02/2015
COM VANZAGO 2011	786,31	786,31	25/02/2015
COM. VERMEZZO SP. 2011	358,32	358,32	27/11/2014

Con riferimento alla posizione dei Comuni a fine novembre 2014 si registrava la situazione sotto riportata con un ammontare di €. 56.574,04 di crediti ancora da riscuotere. Si segnala tuttavia che i crediti oggetto di sollecito effettivo ammontavano ad €. 50.749,36, in quanto alcuni Comuni hanno effettuato il pagamento direttamente presso la Provincia di Milano. Al 04 Marzo 2015 è stata introitata la somma complessiva di €. 30.262,51, con la precisazione che i comuni di Cornaredo, di Pieve Emanuele, Locate, Cormano, Rho, Trezzano Rosa hanno effettuato il versamento sul conto corrente della Provincia di Milano, Ora Città Metropolitana anziché su quello dedicato dell'Ufficio d'Ambito, per un importo pari ad €. 10.376,00. A tutt'oggi i Comuni che devono provvedere ancora al pagamento sono in numero di sei, per un totale di crediti sollecitati e ancora da incassare pari ad €. 20.486,85.

Nel far presente che il recupero dei soprarichiamati crediti da parte dell'Ufficio d'Ambito costituisce una posizione di debito dell'Ufficio medesimo nei confronti della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, a breve L'Ufficio provvederà a rimborsare all'Ente le somme pervenute dai Comuni. Con riferimento ad alcune posizioni debitorie dei Comuni, nella precedente informativa erano state poste all'attenzione del CdA alcune situazioni, a seguito della trasmissione delle lettere di sollecito sopra richiamate, che si riepilogano brevemente:

- 1) il Comune di Cesate, con nota del 12/12/2014 (prot. Uff Amb. 14246 del 15/12/2014) ha segnalato che non risulta alcuna pendenza nei confronti dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, producendo a tal fine copia del mandato di pagamento n. 949 del 2 aprile 2012, per un importo di €. 2.138,23, con la seguente causale: "quota di finanziamento delle spese di funzionamento dell'ATO della Provincia di Milano anno 2010". Tale quota versata dovrebbe, ad avviso del Comune di Cesate, essere comprensiva anche della somma sollecitata dall'Ufficio d'Ambito con nota del 26/11/2014, ma tale nota fa riferimento alle spese di gestione anno 2011.
- 2) Il Comune di Cormano, con nota del 2 dicembre 2014 (prot Uff. Ambito n. 13741), ha prodotto copia del mandato di pagamento n. 4076 a riprova dell'avvenuto versamento delle spese di gestione per l'anno 2011 per €. 2.093,11, asserendo altresì che la differenza tra quanto richiesto, €. 2.314,57, e quanto versato, ossia €. 2.093, 11, pari ad €. 221,46, risalga alle spese di gestione anno 2005, peraltro già saldate.
- 3) Il Comune di Locate, a riprova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto, pari ad €. 1.225,90, con nota del 30 dicembre 2014 (prot. Uff. Ambito 14957), produce copia di determinazione dirigenziale n. 310 del 25/06/2007 e relativo mandato di pagamento, asserendo che il suddetto importo corrisponde alle spese di gestione ATO per l'anno 2005, liquidate unitamente all'anno 2006 con determina n 310 del 25/06/2007, per complessivi €. 2.842,27 (mandato 2086), come richiesto con lettera della segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in data 14 maggio 2007 (prot. 104782/18.21/2003/263)..
- 4) Il Comune di Trezzano Rosa con nota del 27/11/2014 (prot uff. amb 13482) ha prodotto una serie di documenti, fra i quali Determina Dirigenziale n. 356 del 31/12/2011 e i mandati di pagamento conseguenti comprovanti l'avvenuto pagamento di una somma, pari ad €.

1.560,62, addirittura superiore rispetto a quanto richiesto dall'Ufficio d'Ambito per le spese di gestione ex ATO relative all'anno 2011. Nel segnalare che l'atto dirigenziale trasmesso presenta, a dire del Comune di Trezzano un errore materiale di trascrizione, in quanto si riferisce erroneamente alle spese di gestione anno 2009, anziché all'anno 2011, e se così fosse, l'Ufficio d'Ambito dovrebbe provvedere alla restituzione di €. 347,18 a favore del Comune di Trezzano.

A tal proposito, si segnala che a seguito di contatti telefonici intercorsi sia con i Comuni interessati sia con gli uffici della Ragioneria della Città Metropolitana, alcune criticità sono state superate e in via di regolarizzazione, in alcuni casi sono in corso verifiche e approfondimenti.

A partire dal mese di Gennaio 2015, l'Ufficio d'Ambito si è poi rivolto ai Gestori del Sistema Idrico Integrato per il recupero dei crediti iscritti nella contabilità aziendale all'atto della costituzione dell'Azienda e non ancora riscossi, provvedendo ad inviare a mezzo pec e raccomandata le rispettive lettere di sollecito in data 14 Gennaio 2015 e in data 23 gennaio 2015 (Brianzacque), con l'invito a pagare nel termine perentorio di 30 giorni, proponendo, altresì, la rateizzazione del credito unicamente per importi superiori ad euro 200.

Gli importi oggetto del recupero crediti e iscritti in bilancio sono i seguenti:

Gestori/Società del sistema idrico integrato	Credito vs. Gestori Sistema Idrico Integrato
METROPOLITANA MILANESE -CORSICO	2.410.236,39
AGESP	41.378,05
ACQUE POTABILI	375.159,85
AMAGA	1.471.002,26
AMAGA/C.TO RATEAZIONE	1.295.131,50
ASGA DI GAGGIANO	401.927,73
IDRA	251.833,57
BRIANZA ACQUE	622.883,59
ARCALGAS	76.896,70
MEA	100.000,00
COMUNE DI CASOREZZO	20.155,13
COMUNE DI INVERUNO	89.677,11
COMUNE DI NOSATE	4.040,21
COMUNE DI S. VITTORE OLONA	7.844,05
G6RETEGAS	84.346,59

Ad oggi, pur essendo trascorsi i termini perentori concessi per il pagamento, si segnalavano i seguenti aggiornamenti della situazione:

- il Comune di Casorezzo ha provveduto in data 09/02/2015 al pagamento dell'importo richiesto, per un importo pari ad Euro 20.155,13;
- la Società G6RETEGAS, ora 2I ha comunicato di aver provveduto a cedere il debito ad Amiacque a seguito di incorporazione e pertanto nuova lettera di sollecito del pagamento dovrà pervenire direttamente alla società Amiacque;
- la Società Amaga ha riconosciuto la sussistenza di un debito nei confronti di ATO per l'importo di €. 1.471.002,26, mentre sta effettuando, a seguito di richiesta di sospensione dei termini di pagamento verifiche contabili sullo stato di versamento delle rate del conto rateazione;
- la Società Metropolitana Milanese SpA, con nota del 25 febbraio 2015 (Prot. Uff. Amb. 2559) ha chiesto di poter essere ammessa al pagamento rateale del debito, in considerazione

del consistente importo dovuto, ascrivibile ad un periodo di 10 anni di gestione del SII, con facoltà di pagare l'importo ingiunto in almeno 10 rate mensili.

Come stabilito nelle note di recupero dei crediti sopra indicati, la decorrenza infruttuosa dei 30 giorni perentoriamente concessi, dovrà necessariamente comportare l'inevitabile attivazione delle procedure di recupero dei crediti comprensivi di spese ed interessi, tuttavia è nelle intenzioni dell'azienda inviare preventivamente una lettera di preavviso dell'avvio della procedura coattiva delle somme, al fine di sensibilizzare nuovamente i Gestori e consentire ove possibile il recupero bonario del credito ovvero consentendo di la formalizzazione di eventuali controdeduzioni rispetto alle somme pretese.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Di prendere atto dell'aggiornamento effettuato, al 4 Marzo 2015, dal Direttore sulla situazione del recupero dei crediti dall'Ufficio d'Ambito vantati nei confronti dei Comuni e dei Gestori del Sistema Idrico Integrato, con riferimento alle posizioni non disciplinate dal contratto di regolazione dei rapporti di debito credito dell'ex ATO della Provincia di Milano.
2. Di demandare al Direttore Generale e ai Responsabili gli ulteriori adempimenti conseguenti finalizzati al recupero delle somme dovute nei confronti delle posizioni debitorie ove siano ormai decorsi infruttuosamente i 30 giorni perentoriamente concessi, mediante la trasmissione di una ulteriore nota di preavviso dell'avvio della procedura coattiva.
3. Di demandare al Direttore Generale di rendere nuova informativa al Consiglio di Amministrazione una volta effettuate le procedure di cui al punto n.2 del deliberato.
4. Di demandare al Direttore Generale ed ai Responsabili gli ulteriori adempimenti conseguenti finalizzati al recupero della somma dovuta da Metropolitana Milanese SpA, proponendo una riduzione a n. 5 del numero delle rate annuali di pari importo, in luogo delle n. 10 rate richieste con nota del 25 febbraio 2015 (Prot. Uff. Amb. 2559).
5. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano Direzione Generale e Settore Avvocatura affinché, in ossequio alla Convenzione per prestazioni di Servizi possano fornire la giusta collaborazione qualora si rilevi indispensabile l'avvio della procedura di recupero coattivo dei crediti istruendo ed affiancando i collaboratori dell'Ufficio d'Ambito che saranno deputati alla gestione della partita.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
7. di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 09 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta di Consiglio di Amministrazione del 11/03/2015

Il presente verbale relativo alla seduta del Cda del 11/03/2015 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2015 con atto n. 1

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito
Della Provincia di Milano
(f.to)

Il segretario verbalizzante
(f.to)